

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Augusto ROLLANDIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Livio SALVEMINI



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 01/07/2014 per quindici giorni consecutivi.

Aosta, li 01/07/2014

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 27 giugno 2014

In Aosta, il giorno ventisette (27) del mese di giugno dell'anno duemilaquattordici con inizio alle ore otto e tre minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Augusto ROLLANDIN

e gli Assessori

Aurelio MARGUERETTAZ - Vice-Presidente

Mauro BACCEGA

Luca BIANCHI

Antonio FOSSON

Pierluigi MARQUIS

Ego PERRON

Emily RINI

Renzo TESTOLIN

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. Livio SALVEMINI

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **885** OGGETTO :

APPROVAZIONE DI CRITERI GENERALI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 68 DELLA LEGGE REGIONALE 6 APRILE 1998, N. 11, CONCERNENTE LA FUNZIONALITÀ DEGLI EDIFICI RUSTICI. REVOCA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 419 IN DATA 17.02.2006.

L'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Renzo Testolin, richiama la deliberazione della Giunta regionale n. 419 del 17 febbraio 2006 recante l'approvazione dei criteri generali e modalità di applicazione dell'articolo 68 della legge regionale 6 aprile 1998 n. 11, concernente la funzionalità degli edifici rustici.

Richiama quindi la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 recante disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Riferisce che, al fine di semplificare, rendere ulteriormente trasparenti le procedure e ridurre i tempi per l'adozione del rilascio del parere di funzionalità, il Dirigente della struttura Pianificazione agricolo territoriale e strutture aziendali, ritiene opportuno apportare alcune modificazioni in ordine all'iter del procedimento amministrativo.

Ricorda che le modalità attualmente in vigore prevedono che l'istruttoria sia conclusa entro 60 giorni dall'avvio procedimento e che la validità del parere di funzionalità rilasciato sia di un anno.

Ricorda, inoltre, che le attuali disposizioni prevedono, al fine della dimostrazione del titolo d'uso dei terreni condotti in affitto, che il richiedente trasmetta copia autenticata dei contratti stipulati o l'autocertificazione riportante il numero e la data di registrazione di ogni singolo contratto.

Ritiene pertanto opportuno, come proposto dal Dirigente della struttura sopracitata in accordo con il Dirigente della Struttura pianificazione territoriale del Dipartimento territorio e ambiente, al fine di ridurre i tempi del procedimento amministrativo e di semplificarne l'iter, apportare una serie di modificazioni al procedimento in parola, in particolare:

- il dimezzamento dei tempi per l'espressione dei pareri, da 60 a 30 giorni;
- il prolungamento della durata del parere di funzionalità, da uno a due anni;
- la verifica d'ufficio del titolo d'uso dei terreni in affitto.

Propone quindi di ridefinire i predetti criteri e modalità per il rilascio del parere di funzionalità e di revocare la deliberazione della Giunta regionale n. 419 del 17 febbraio 2006.

LA GIUNTA REGIONALE

- preso atto di quanto sopra riferito dall'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Renzo Testolin;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2186 in data 31 dicembre 2013 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2014/2016, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2014 e di disposizioni applicative;
- visto il parere favorevole di legittimità rilasciato, dal Dirigente della Struttura pianificazione agricolo-territoriale e strutture aziendali dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010 n. 22, in ordine alla proposta della presente deliberazione;

- ad unanimità di voti favorevoli,

D E L I B E R A

1) di approvare i criteri generali e le modalità di applicazione dell'articolo 68 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11, concernente la funzionalità degli edifici rustici, come da allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante;

2) di revocare la deliberazione della Giunta regionale n. 419 del 17 febbraio 2006.

Disposizioni generali

1. Ambito di applicazione

- 1.1 Comma 5, articolo 68, della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 – *Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta*.

2. Tipologia di intervento

- 2.1 I presenti criteri di applicazione disciplinano il rilascio del parere di funzionalità ai fini dell'esonero o della riduzione degli oneri di urbanizzazione e di costruzione per:
- a) gli edifici rustici da realizzare in funzione della conduzione del fondo;
 - b) le residenze da realizzare in funzione delle esigenze di conduzione della struttura rurale asservita;
 - c) le parti residenziali al servizio di alpeggi e mayen e per i dormitori del personale asserviti alle strutture di fondovalle;
 - d) gli edifici funzionali all'esercizio dell'attività agrituristica.

3. Beneficiari

- 3.1 Il parere di funzionalità è rilasciato a:
- a) imprenditori agricoli, in forma singola o societaria;
 - b) proprietari non conduttori di azienda agricola.
- 3.2 I richiedenti di cui alle lettere a) e b) del punto 3.1 alla data della presentazione della domanda devono essere iscritti all'anagrafe delle aziende agricole di cui alla legge regionale 28 aprile 2003, n. 17.
- 3.3 I proprietari non conduttori di cui alla lettera b) del punto 3.1 possono beneficiare del parere di funzionalità esclusivamente per:
- a) strutture dimensionate in funzione delle esigenze del fondo di proprietà;
 - b) interventi su fabbricati esistenti, giustificati dalle esigenze dei fondi coltivati da aziende agricole intestate al coniuge o a parenti sino al terzo grado, che sottoscrivono i vincoli aziendali.

4. Requisiti

- 4.1 Gli elementi tecnici e aziendali di riferimento ai fini del rilascio del parere di funzionalità, per le strutture di cui alle lettere a), b) e c) del punto 1.1, sono quelli previsti nel "*manuale contenente gli standard costruttivi e gli elementi di riferimento*"

per il dimensionamento dei fabbricati rurali e degli annessi” approvato con DGR 1544/2006.

- 4.2 Gli elementi tecnici e aziendali di riferimento ai fini del rilascio dell’attestato di funzionalità, per le strutture di cui alla lettera d) del punto 1.1, sono quelli previsti dalla DGR 677/2013.
- 4.3 Le progettazioni che sono state sottoposte a precedente valutazione di razionalità, in sede di richiesta del parere di funzionalità, dovranno recepire le eventuali prescrizioni progettuali poste.
- 4.4 I fabbricati oggetto di intervento o il sedime, nel caso di nuova costruzione, devono essere di proprietà del richiedente oppure questi deve poterne disporre in forza di altro diritto reale.
- 4.5 Il titolo d’uso dei terreni costituenti la superficie agricola utilizzata (S.A.U.) aziendale va dimostrato come segue:
 - a) per i terreni di proprietà, tramite presentazione dell’atto di proprietà o autocertificazione ai sensi di legge;
 - b) per terreni in affitto la verifica sarà effettuata d’ufficio sulla base delle informazioni contenute nel fascicolo aziendale.

5. Procedimento amministrativo

- 5.1 Il dirigente della struttura competente è responsabile dei procedimenti afferenti alle presenti disposizioni. La responsabilità dell’istruttoria è, invece, assegnata al tecnico istruttore della pratica.
- 5.2 La modalità di presentazione della domanda è a sportello aperto tramite l’utilizzo dei facsimili appositamente predisposti.
- 5.3 Entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda la struttura competente dà notizia dell’avvio del procedimento mediante comunicazione scritta ai sensi degli artt. 12 e 13 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19.
- 5.4 In caso di incompletezza delle documentazioni trasmesse, il responsabile del procedimento, su segnalazione del responsabile dell’istruttoria, può assegnare al richiedente un termine, non inferiore a 10 giorni, per l’integrazione delle stesse, con avviso che il termine per la conclusione del procedimento indicato nella comunicazione di avvio di cui al punto 5.3 inizierà nuovamente a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni richieste.
- 5.5 Trascorso il termine di cui al punto precedente senza alcun riscontro, la pratica è archiviata d’ufficio.
- 5.6 Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, o dalla data del suo completamento, il responsabile del procedimento procede all’adozione del provvedimento comunicando per iscritto al richiedente e all’amministrazione comunale competente il parere di

funzionalità espresso dalla commissione tecnica di cui al punto 6.

- 5.7 Prima dell'adozione formale di un parere negativo, il responsabile del procedimento comunica i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Tale comunicazione sospende i termini del procedimento.
- 5.8 Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al punto 5.7, i richiedenti hanno diritto di formulare per iscritto le loro osservazioni. Il termine per concludere il procedimento riprende a decorrere dalla scadenza del termine o dalla presentazione delle predette osservazioni.
- 5.9 Nel caso di parere negativo si provvede a comunicare l'esito del procedimento mediante consegna diretta all'interessato, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata.
- 5.10 La validità del parere di funzionalità è di due anni dalla data di rilascio.

6. Commissione tecnica

- 6.1 Per le finalità di cui al successivo punto è istituita una commissione tecnica composta da:
 - a) il dirigente della struttura regionale competente, con funzione di presidente;
 - b) l'istruttore tecnico dell'ufficio competente;
 - c) almeno un tecnico dell'ufficio competente;
 - d) eventuali rappresentanti di altre strutture regionali, per valutazioni in cui risulti necessario acquisire pareri tecnici specifici.
- 6.2 La commissione tecnica esercita le seguenti funzioni:
 - a) formula il parere di funzionalità su proposta del responsabile dell'istruttoria, in osservanza delle specifiche tecniche di cui all'allegato A alle presenti disposizioni;
 - b) esamina le richieste di riesame per varianti in corso d'opera di cui al punto 7.
 - c) esprimersi in merito alle violazioni dei vincoli di cui al punto 8;
 - d) definisce nel dettaglio gli eventuali ulteriori criteri disciplinanti il presente procedimento.
- 6.3 Le decisioni di cui al punto 6.2 sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente. Le votazioni avvengono a scrutinio palese. Non partecipano alle votazioni i componenti di cui al punto 6.1, lettera d).

7. Varianti in corso d'opera

- 7.1 E' ammesso riesame ai pareri di funzionalità già espressi per varianti in corso d'opera aventi incidenza sui parametri di conteggio degli oneri o che incidono sul dimensionamento e sulla destinazione d'uso degli interventi progettati.

8. Vincolo aziendale, di destinazione e di alienazione e revoche

- 8.1 L'entità aziendale utile ai fini della gratuità del permesso di costruire, di cui all'art. 60 della legge regionale 11/1998, deve essere mantenuta per un periodo di dieci anni, decorrente dalla data di ultimazione dei lavori. Nel caso in cui tale obbligo sia violato, il contributo per il rilascio del permesso di costruire è dovuto nella misura massima determinata con riferimento al momento dell'avvenuta variazione. Non si procede al recupero del contributo nel caso in cui la variazione consegua a forza maggiore o sia occasionale e temporanea e l'interessato provveda a riportare la dimensione aziendale a un livello equivalente a quello minimo richiesto ai fini della gratuità. In tal caso il vincolo decennale è da intendersi prolungato di una durata pari al periodo di inadempimento.
- 8.2 Qualora la destinazione d'uso degli edifici di cui al punto 2.1 venga modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo della concessione è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata con riferimento al momento dell'intervenuta variazione.
- 8.3 Il trasferimento della proprietà o dell'uso degli edifici di cui al punto 2.1 a soggetti privi dei requisiti aziendali richiesti ovvero effettuato indipendentemente dalla vendita del fondo (superficie agricola utilizzata asservita alla struttura) nei dieci anni successivi alla data di ultimazione dei lavori costituisce mutamento della destinazione d'uso.
- 8.4 Si procede, inoltre, al recupero del contributo qualora dai controlli effettuati ai sensi del punto 9 risulti la non veridicità delle dichiarazioni rese dai beneficiari al fini dell'ottenimento dell'agevolazione.

9. Controlli e revoche

- 9.1 Al fine di verificare il rispetto degli obblighi e di ogni altro adempimento previsto dalle presenti disposizioni, sono effettuati controlli, anche a campione, potendo a tal scopo accedere alle sedi delle aziende interessate.
- 9.2 Il controllo sulle dichiarazioni rese dal beneficiario verrà effettuato dalla struttura competente su un campione di almeno il 5% dei procedimenti presentati nel periodo di riferimento.
- 9.3 Il controllo sul rispetto dei vincoli di cui ai punti 8.1 e 8.3 deve riguardare almeno il 5% delle domande nel periodo di riferimento e sarà effettuato dalla struttura competente.
- 9.4 In caso di inadempimenti riscontrati a seguito dei controlli effettuati, il responsabile del procedimento provvederà tempestivamente alla segnalazione al comune competente.

9.5 La verifica del rispetto dei vincoli di cui al precedente punto 8.2 spetta alle amministrazioni comunali le quali sono competenti in materia di controllo dell'attività edificatoria.

Allegato A

Specifiche tecniche per il rilascio del parere di funzionalità

La funzionalità viene rilasciata per le tipologie d'intervento di seguito elencate.

1. Edifici rustici da realizzare in funzione della conduzione del fondo.

- a) **STALLE BOVINI** per capi lattiferi e per stalle da ingrasso per la produzione di carni di razza bovina valdostana:
- nuova costruzione, ricostruzione e ricollocamento di strutture al servizio di aziende principali;
 - sistemazione di fabbricati esistenti in proporzione alle unità bovine adulte (U.B.A.) mantenibili con il foraggio prodotto in azienda;
 - migliorie ed adeguamenti igienico-sanitari al servizio di aziende rientranti nel concetto di reddito agrario con un quarto delle U.B.A. stabulabili nella struttura oggetto d'intervento mantenibili con il foraggio prodotto dai terreni aziendali.
- b) **RICOVERO FORAGGIO:**
- nuova costruzione e sistemazione di strutture al servizio di aziende zootecniche in proporzione alla S.A.U. aziendale;
 - sistemazione di strutture al servizio di aziende foraggicole in proporzione alla S.A.U. aziendale.
- c) **CONCIMAIE:**
- nuova costruzione, sistemazione ed ampliamento di strutture, al servizio di aziende zootecniche, finalizzate ad un'ottimale gestione e maturazione del letame / liquame.
- d) **DEPOSITO E RICOVERO DI MACCHINE ED ATTREZZI:**
- nuova costruzione ed ampliamento di strutture al servizio di aziende zootecniche, foraggicole ed a indirizzo specializzato. Sono esclusi i depositi al servizio di piccoli proprietari coltivatori.
- e) **LOCALI SPECIFICI PER AZIENDE VITIVINICOLE:**
- interventi di nuova costruzione, ricostruzione e sistemazione di strutture.
- f) **LOCALI SPECIFICI PER AZIENDE FRUTTICOLE:**
- interventi di nuova costruzione, ricostruzione e sistemazione di strutture.
- g) **LOCALI PER ATTIVITÀ APISTICA:**
- interventi effettuati da medie e grandi aziende apistiche.

- h) **STRUTTURE PER L'ALLEVAMENTO SUINI:**
- interventi di nuova costruzione o ricostruzione.
- i) **STRUTTURE PER L'ALLEVAMENTO DI EQUINI:**
- interventi di nuova costruzione o ricostruzione.
- j) **STRUTTURE PER L'ALLEVAMENTO DI OVINI E CAPRINI:**
- nuova costruzione, ricostruzione e ricollocamento di strutture ad esclusione delle strutture coperte con annessa platea letame previste per il ricollocamento di aziende;
 - sistemazione di fabbricati esistenti in proporzione alle U.B.A. mantenibili con il foraggio prodotto in azienda;
 - migliorie ed adeguamenti igienico-sanitari al servizio di aziende rientranti nel concetto di reddito agrario con un quarto delle U.B.A. stabulabili nella struttura oggetto d'intervento mantenibili con il foraggio prodotto dai terreni aziendali.
- k) **STRUTTURE PER ATTIVITÀ AVICUNICOLA:**
- interventi di nuova costruzione o sistemazione di fabbricati esistenti asserviti ad aziende la cui attività principale è avicunicola e rientri nel concetto di reddito agrario e/o agrituristica con un minimo di 100 capi allevati.
- l) **STRUTTURE PER PICCOLI FRUTTI, PIANTE OFFICINALI, ORTI:**
- interventi di nuova costruzione o sistemazione.
- m) **STRUTTURE AL SERVIZIO DI MAYEN:**
- interventi di nuova costruzione, ricostruzione, ampliamento e sistemazione.
- n) **STRUTTURE AL SERVIZIO DI ALPEGGI:**
- interventi di nuova costruzione, ricostruzione, ampliamento e sistemazione.
- o) **STRUTTURE AL SERVIZIO DI C.M.F., CONSORTERIE E ASSOCIAZIONI DI AGRICOLTORI:**
- interventi su fabbricati esistenti.
- p) **PUNTI VENDITA AZIENDALI:**
- interventi di nuova costruzione e sistemazione.
- q) **STRUTTURE AGRICOLE VARIE**

Il parere di funzionalità per strutture rurali non disciplinate nei punti precedenti (ad es. attività cinotecnica, allevamento ittico, elicicoltura, florovivaismo, macelli aziendali, ecc.) è rilasciato a condizione che siano al servizio di aziende la cui attività rientri nel

concetto di reddito agrario. Il dimensionamento di tali strutture é effettuato in funzione di parametri riguardanti l'entità aziendale svolta, la redditività, la convenienza economica dell'investimento e il rispetto di eventuali altre normative tecnico-sanitarie di settore.

2. Residenze da realizzare in funzione delle esigenze di conduzione della struttura rurale asservita.

Il dimensionamento della residenza da realizzarsi in funzione delle esigenze di conduzione della struttura rurale asservita è da effettuarsi in ottemperanza a quanto previsto nel “*manuale contenente gli standard costruttivi e gli elementi di riferimento per il dimensionamento dei fabbricati rurali e degli annessi*” approvato con DGR 1544/2006 in riferimento ad una superficie utile abitabile (Su) massima stabilita in base alla tipologia di intervento, salvo maggiori volumetrie assentite dalle norme di P.R.G.C.. In variazione, rispetto a quanto previsto al punto “3 Beneficiari” dei criteri applicativi, per tali interventi il parere è rilasciato esclusivamente ai titolari d'azienda in possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale, rilasciata dal competente ufficio dell'Assessorato ai sensi dell'art. 1 e seguenti del d.l. 29.03.2004, n. 99.

L'esonerabilità è prevista per le seguenti superfici massime:

- nuova costruzione o sistemazione di alloggio (per aziende zootecniche aventi dimensionamento minimo di 15 UBA mantenibili con il foraggio prodotto in azienda, frutticole, viticole, orticole, miste, agrituristiche, ecc.):
 - superficie utile abitabile (Su) massima pari a 120 m² sino ad una superficie abitabile complessiva (Sc) pari a 180 m²;
- sistemazione o realizzazione di alloggio in fabbricati esistenti per aziende zootecniche da 5 alle 14 U.B.A. mantenibili con il foraggio prodotto in azienda:
 - superficie utile abitabile (Su) massima pari a 60 m² sino ad una di superficie abitabile complessiva (Sc) pari a 90 m².

3. Parti residenziali al servizio di alpeggi e mayen.

I metri quadrati massimi ammissibili sono calcolati in base al personale di conduzione necessario, in funzione dei capi allevati nella struttura agricola di cui alla sottostante tabella, così come disciplinato negli standard costruttivi citati. Le superfici ammissibili sono le seguenti:

PERSONALE NECESSARIO	S.U.
fino a 2 persone	14 m ² + wc e disimpegno
3 persone	23 m ² + wc e disimpegno
4 persone	32 m ² + wc e disimpegno
5 persone	41 m ² + wc e disimpegno

Una superficie utile abitabile (Su) massima di 40 m² da ricavarsi in fabbricati esistenti, senza la penalizzazione delle parti rurali, è ammissibile nei casi in cui il nucleo familiare del conduttore partecipi ad una gestione dell'alpe che preveda attività agrituristica.

4. Dormitori del personale asserviti alle strutture di fondovalle.

Il parere di funzionalità è rilasciato esclusivamente nel caso di nuova costruzione o sistemazione di dormitori per il personale di dimensione massima pari a 28 m² di superficie utile abitabile (Su) e a servizio di aziende zootecniche aventi dimensionamento minimo di 25 U.B.A. mantenibili con il foraggio prodotto in azienda

5. Edifici funzionali all'esercizio dell'attività agrituristica.

Sono ammessi al rilascio del parere di funzionalità gli interventi riconosciuti razionali dal parere tecnico preliminare espresso dalla competente struttura dell'Assessorato Agricoltura sulla base della DGR 677/2013.

6. Funzionalità per sanatorie di opere abusive

E' ammesso il rilascio della funzionalità a sanatoria a condizione che le nuove volumetrie realizzate siano interamente giustificate dall'entità aziendale nel caso di nuove costruzioni. Nel caso di interventi su fabbricati esistenti la funzionalità è accordata in proporzione all'entità e alla produzione aziendale.